



TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Petra Uliana      | Giudice      |

considerato il proprio decreto, reso in data odierna, con il quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti che la Gregory s.r.l. in liquidazione ha stipulato con i creditori [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] SPV s.r.l., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l. rappresentanti il 93,15% dei crediti complessivi,

ritenuto che la suddetta omologazione sia ostativa all'accoglimento dell'istanza di fallimento formulata dal P.M. in sede ed oggetto del presente procedimento,

che, infatti, l'accordo di ristrutturazione, una volta omologato, sia idoneo, se non a rimuovere la situazione di insolvenza del debitore ristrutturando (come pure è stato ammesso da una parte della dottrina), quantomeno a "neutralizzarla" temporaneamente, in virtù di un nuovo regolamento negoziale dei rapporti obbligatori convenuto con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e della disponibilità delle sostanze necessarie per il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo;

ritenuto inoltre che, data la natura concorsuale della procedura ex art. 182 *bis* legge fall., siano mutuabili nel caso di specie approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra procedimento prefallimentare e concordato preventivo, alla stregua dei quali *"la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall."* - e cioè, rispettivamente, inammissibilità della domanda, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, diniego di omologazione (Cass. sent *ex multis*, Cass. 30539/2018, 1169/2017; Cass. 13850/2019, relativa proprio ai rapporti tra istanza di fallimento e accordo di ristrutturazione omologato);

P.Q.M.

respinge l'istanza di fallimento.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2020